



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Oggetto: Integrazione istruttoria alla Relazione ex art. 34, comma 20, l. n. 179/2012 sollecitata dall'A.G.C.M. con parere del 3 marzo 2021 adottato ai sensi dell'art. 21 bis della l. n. 287/1990 relativo alle deliberazioni dell'ATI Catania nn. 13 e 14 del 17 dicembre 2020.

L'Assemblea Territoriale Idrica, con nota del 4 maggio 2021 ha risposto al parere indicato in oggetto, onde fugare ogni dubbio in merito alla legittimità delle deliberazioni assunte lo scorso mese di dicembre in relazione all'affidamento *in house providing* del Servizio Idrico Integrato. Al fine di portare a termine gli approfondimenti istruttori chiesti dall'Autorità, A.T.I. Catania è stata supportata sia dalla Società REA S.r.l., che ha consentito di evidenziare gli aspetti economico-finanziari sottesi alla scelta fatta, sia dal Prof. Avv. Carlo Malinconico, che ha fornito il suo contributo tecnico giuridico, unitamente al Prof. Tigano. Il presente elaborato, dunque, costituisce integrazione alla motivazione rafforzata della scelta di affidare ad un soggetto *in house providing* la gestione del S.I.I. dell'Ambito Territoriale Ottimale Catania 2 alla luce dei rilievi dell'A.G.C.M..

Va innanzi tutto svolta una premessa di carattere generale in ordine alla tempistica ed all'avvio del procedimento da parte dell'Autorità.

1. Avvio del procedimento e tempistica di adozione del parere dell'A.G.C.M.: conseguenze.

Una prima considerazione fondamentale al fine di comprendere la ragione per la quale il parere del 5 marzo 2021 ha segnalato alcune criticità: il parere espresso ai sensi dell'art. 21 bis della l. n. 287/1990 ha sì ad oggetto una fattispecie di affidamento *in house providing*, ma non già a valle del provvedimento di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d. lgs. n. 175/2016, sulla scorta della relativa comunicazione da parte delle Amministrazioni affidatarie e titolari delle quote della Società, bensì prima dell'affidamento, che nella fattispecie non è ancora intervenuto.

Dunque, il parere – benché in tema di affidamento *in house* - è stato reso a seguito di un esposto di parte (portatrice di interessi evidentemente contrari e opposti alla gestione unificata e unitaria del S.I.I. di Catania), a monte del procedimento non ancora concluso con l'affidamento, in una fase prodromica a quella in cui normalmente si esprime l'Autorità. Tanto è vero ciò che, come già evidenziato, le comunicazioni di rito non ancora sono state trasmesse né all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d. lgs. n. 175/2016, né all'A.N.A.C. ai fini dell'iscrizione nell'Elenco previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

Ne discende che delle osservazioni in merito alla Società *in house providing* svolte a p. 6 del parere si sta facendo tesoro, ai fini della perfetta *compliance* del gestore affidatario del servizio con tutta la disciplina legislativa del settore idrico, nonché con il d. lgs. n. 175/2016 e il d. lgs. n. 50/2016. Di tanto, invero, si sono già fatti carico i rappresentanti degli Enti locali che faranno parte della compagine sociale del gestore del S.I.I. dell'ATO 2 Catania.

Non a caso, successivamente all'invio della risposta al parere, nel corso di riunioni tenutesi anche alla presenza dei consulenti legali, le Società ed il Sindaco di Catania hanno rappresentato che è già in



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

corso di approvazione da parte degli Enti locali lo Statuto di una Società per Azioni, non più consortile. Il nuovo Statuto prevede espressamente, oltre al divieto di cessione delle azioni a soggetti diversi da quelli pubblici, anche gli strumenti di esercizio del controllo analogo congiunto (con rinvio ad apposito Regolamento per la disciplina di dettaglio del funzionamento del relativo Comitato) e l'obbligo di realizzare il fatturato per almeno l'80% fornendo servizi a favore degli Enti locali soci.

E', perciò, confermato che deve essere risolto ogni dubbio in merito alla revisione dello Statuto e, più in generale, dell'assetto di *governance* della Società futuro gestore *in house providing*. Gli enti interessati stanno già provvedendo nel senso indicato dall'A.G.C.M.. Lo Statuto della Società, unitamente agli altri atti prescritti, pertanto, sarà oggetto di formale trasmissione all'Autorità in versione definitiva, in ossequio all'art. art. 5, comma 3, d. lgs. n. 175/2016, successivamente al provvedimento di affidamento della gestione S.I.I.

Ciò premesso, si può passare ad esaminare nel dettaglio le criticità rilevate dall'Autorità circa la scelta di affidare la gestione del S.I.I. ad una Società *in house providing*.

2. I rilievi dell'Autorità in merito ai provvedimenti dell'Ente d'Ambito

2.1. Riguardo alla Relazione *ex art.* 34, comma 20, .l. n. 179/2012, l'Autorità ha osservato che “*appare unicamente impostata sulla petizione di principio secondo cui l'affidamento in house sarebbe ontologicamente la migliore forma di affidamento del S.I.I., in quanto modalità che meglio concilierebbe una gestione del servizio improntata ai requisiti di efficienza, efficacia ed economicità con lo scopo della ricerca del bene comune*”.

L'Autorità rileva che (i) la relazione desumerebbe acriticamente la non appetibilità della gestione del Servizio Idrico Integrato per i privati alla luce del particolare assetto territoriale, (ii) enfatizzerebbe sia il beneficio della clausola dell'obbligo di reinvestimento degli utili netti prevista dalla Statuto della costituenda società consortile, (iii) sia l'evidenza statistica in ordine all'insorgere di contrasti tra socio privato e socio pubblico nel caso di gestione tramite società mista, il tutto “*senza motivare... per quale ragione queste circostanze dovrebbero apportare efficienze sicuramente maggiori di quelle conseguibili ricorrendo ad una ricerca nel mercato di offerte alternative, omettendo di svolgere un reale confronto o di spiegare le ragioni per le quali tale confronto è nei fatti impossibile*”.

Riguardo, infine, alla valutazione *ex art.* 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 circa la congruità economica dell'affidamento *in house* ferma la simulazione di sviluppo gestione che garantisce il perseguimento degli obiettivi dell'affidamento, mancherebbe l'analisi “*comparativa tra le condizioni economiche della gestione in house e quelle ottenibili mediante forme di gestione alternative*”.

2.2. L'Autorità ha anche sollevato dubbi in merito alla sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto, di cui non si rinvergono tracce nello Statuto della nuova società consortile.

Più in generale, secondo l'Autorità la natura consortile del soggetto affidatario e il suo scopo sociale statutario ingenererebbero il sospetto che lo stesso costituisca “*strumento per consentire agli attuali gestori pubblici del S.I.I. di continuare a gestire ognuna per proprio conto distinte porzioni territoriali del S.I.I., dopo aver inglobato le gestioni in economia ancora esistenti ed evidentemente anche quelle gestite dalla società S.I.E.*”.



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

2.3. Infine, *“anche la motivazione ... della già deliberata proroga tecnica al 31 dicembre 2023, delle gestioni in essere, appare discutibile, considerato che l’istituto ... è previsto... al solo fine di consentire, senza interruzione del servizio, il subentro da un gestore all’altro e, quindi, come un istituto intrinsecamente eccezionale e temporaneo”*, mentre ad avviso dell’Autorità sarebbe stato qui piegato *“all’esigenza di sostenere, in ogni caso, la scelta della gestione unica in house del S.I.I.”*. La circostanza sarebbe viepiù confermata dal fatto che in passato l’A.T.I. avrebbe già dato prova di non essere in grado di rispettare le scadenze originariamente previste nel 2018.

3. Attuale quadro gestionale del S.I.I. dell’ATO 2 Catania

Al fine di comprendere la realtà del Servizio Idrico Integrato nell’Abitto territoriale catanese, nonché di apprezzare nella loro effettiva portata alcuni importanti passaggi motivazionali dei provvedimenti oggetto del procedimento n. S4137, è stato necessario rammentare che il processo volto alla gestione integrata e unica dei servizi idrici nel territorio dell’A.T.I. Catania, come rilevato anche nel parere, dura da oltre quindici anni e risulta costellato di contenziosi ultradecennali non ancora definiti. Il dato di partenza è stata una situazione gestionale estremamente complessa, caratterizzata dalla presenza sul territorio di una moltitudine di soggetti differenti (privati al dettaglio, grossisti, società pubbliche, società mista e comuni in economia), unita alla lentezza del sistema giurisdizionale, rivelatosi del tutto incapace di fornire risposte univoche e certe in tempi rapidi. L’esito è costituito dall’attuale quadro gestionale dell’ATO 2 Catania: senza tenerne conto non si coglierebbe minimamente la realtà nella quale i provvedimenti esaminati devono essere calati, anche al fine di comprendere la relativa motivazione alla base delle scelte operate dall’Ente. In merito, solo per completezza, l’Assemblea ritiene in questa sede di poter rinviare integralmente a quanto illustrato nella Relazione ex art. 34, comma 20, l. n. 179/2012 ed alle deliberazioni dell’A.T.I. Catania nn. 13 e 14 del 17 dicembre 2020.

4. Il contenzioso incardinato dai gestori privati avverso l’affidamento del S.I.I. ad un gestore unico.

La via giurisdizionale intrapresa dai gestori privati, che stanno opponendo forti resistenze alla scelta effettuata dall’ATI per l’affidamento del SII ad un gestore unico, ha rallentato il percorso intrapreso dall’ente di governo volto ad arrivare in tempi celeri al concreto affidamento del SII al gestore unico, condizione abilitante per poter accedere ai finanziamenti previsti nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e nell’Accordo di Partenariato 2021 – 2027. Sul punto, va segnalato e ribadito che in mancanza dell’affidamento entro e non oltre il prossimo mese di ottobre 2021, si perderebbe la possibilità di beneficiare dei predetti finanziamenti e che il ritardo dell’A.T.I. Catania ridonderebbe in danno di tutto il Paese, come chiarito anche dalla Regione Sicilia e dal Ministero competente.

Come noto, sono ben sei i ricorsi giurisdizionali proposti, in alcuni casi anche con successivi motivi aggiunti, avverso le deliberazioni dell’A.T.I. Catania nn. 13 e 14 del 17 dicembre 2020, la cui udienza di discussione del merito è fissata per l’udienza pubblica del 7 luglio 2021. Peraltro, per la coincidenza dei rilievi dell’Autorità con alcuni motivi di ricorso, pare ragionevole ritenere che uno dei soggetti ricorrenti sia anche l’esponente che ha avviato il procedimento S4137.



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

5. La motivazione della scelta dell'affidamento *in house providing*.

Ciò chiarito, si può passare ad illustrare le attività di approfondimento istruttorio compiute al precipuo fine di meglio illustrare le ragioni sottese all'affidamento del servizio ad una società *in house providing*, onde fugare ogni perplessità anche in ordine alle relative motivazioni.

Oltre a quanto già illustrato nella relazione *ex art.* 34, comma 20, l. n. 179/2012 e ribadito che la simulazione di sviluppo gestionale garantisce il perseguimento degli obiettivi dell'affidamento, in merito ai rilievi mossi dall'Autorità va osservato che più recente e attenta giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1596 del 23 febbraio 2021) ha chiarito che ai fini dell'adempimento dell'onere di motivazione rafforzata della scelta per l'*in house providing*, ben possono essere valorizzati, come avvenuto nel caso di specie “i vantaggi della scelta del modello in house, dati tra l'altro: dalla riserva in capo all'ente comunale della direzione strategica e dalla maggiore capacità di controllo sulla gestione; dall'esperienza maturata dalla società in house nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze dello stesso; dalla maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'in house providing, e dalla riduzione di organico”, e tenuti in debita considerazione sia i vantaggi del ricorso al mercato, come pure “l'assenza delle sinergie tipiche dell'in house providing derivanti dall'alterità soggettiva dell'appaltatore rispetto all'amministrazione; e i rischi di contenzioso tra le due parti” peraltro, come noto, particolarmente virulenti nel territorio in esame.

Sarebbe allora davvero incongruo, fuori da ogni logica e corretta ponderazione degli interessi in gioco, non attribuire un peso essenziale all'esperienza pregressa relativa al (fallimento del) ricorso al socio privato per la gestione del S.I.I. nel territorio catanese ed all'abnorme contenzioso che ne è seguito, con tutte le conseguenze che ne sono derivate anche in ordine alla scarsissima certezza del diritto e continui vulnera al (reciproco) affidamento (come testimoniato, da ultimo, da T.A.R. Catania, n. 1289 del 22.4.2021).

Ciò posto, con specifico riferimento alla valutazione *ex art.* 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 circa la congruità economica dell'affidamento *in house*, ferma la simulazione di sviluppo gestione che garantisce il perseguimento degli obiettivi dell'affidamento, è stato osservato che mancherebbe l'analisi “comparativa tra le condizioni economiche della gestione in house e quelle ottenibili mediante forme di gestione alternative”. Orbene, nonostante la fallimentare esperienza pregressa della società mista, si è ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio che consentisse di render ancor più evidenti le ragioni – anche in termini prettamente economici e non solo di valutazione comparativa di più ampio respiro – che confermano la bontà dell'opzione per la società pubblica.

Come si evince dall'allegato 1, alla presente deliberazione, infatti, “Dall'analisi dei dati emerge il minor valore in termini di costo complessivo del PEF dell'ATI 2 Catania rispetto agli altri affidamenti” confrontati, caratterizzati da gestione da parte di società mista e gestione da parte del concessionario unico privato “sia considerando il valore unitario in termini di mc distribuiti sia in termini di costo per abitante servito.”

Approfondendo l'analisi sulle singole componenti tariffarie e circoscrivendo il confronto ai costi operativi ... e ai costi di capitale ... tralasciando le componenti di natura finanziaria ... viene confermata l'economicità del PEF dell'ATI 2 Catania rispetto alle altre forme di gestione.



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

... Anche rispetto ai costi operativi ... la gestione in house dell'ATI 2 Catania registra un valore in termini di costo per mc erogato e abitante servito inferiore alle altre forme di gestione...".

Anche in termini di confronto dinamico, dall'analisi dei dati emerge l'economicità del PEF del gestore in house elaborato dall'ATI 2 di Catania sia rispetto ai costi operativi sia rispetto ai costi di capitale. Al fine di verificare l'attendibilità dell'assunto nell'intero periodo di programmazione, il confronto ha potuto considerare i dati previsionali fino al termine dell'affidamento con il solo paragone del gestore unico privato di Caltanissetta, sia perché gli affidamenti alle società miste esaminati hanno scadenze troppo ravvicinate, sia perché il servizio idrico ha un forte carattere territoriale ed il confronto con realtà limitrofe risulta più appropriato nella valutazione complessiva dell'economicità della forma di affidamento.

Orbene, anche alla luce del confronto dinamico, *"Il costo complessivo previsto dall'ATI 2 Catania risulta inferiore nell'intero periodo di programmazione, sia in termini di valore unitario per abitante che di valore unitario per metro cubo distribuito. Negli ultimi anni dell'affidamento i valori unitari in termini di abitante servito tendono a convergere ma la gestione in house risulta, soprattutto nel primo decennio, più economica dell'affidamento con gara. ...Dall'analisi della dinamica della componente OPEX si evince l'economicità della gestione in house i cui costi operativi di gestione ordinaria risultano sempre inferiori a quelli della gestione scelta con gara ad evidenza pubblica. Complessivamente, anche la componente CAPEX della gestione in house, in termini di abitanti serviti e mc distribuiti, registra un valore inferiore a quella del gestore scelto con procedura ad evidenza pubblica"*.

L'approfondimento istruttorio ha pertanto confermato che *"che il Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dall'ATI 2 Catania finalizzato all'affidamento diretto del servizio idrico integrato alla società pubblica provinciale, tramite la modalità in-house providing, risulta:*

- i. sostenibile dal punto di vista economico - finanziario per l'intera durata della concessione come risultante anche dall'asseverazione rilasciata dalla società di asseverazione Ermes Asseverazioni Srl;*
- ii. sostenibile da punto di vista sociale e di ottimale impiego delle risorse pubbliche in quanto il costo complessivo del servizio, espresso in termini di euro/abitante ed euro/mc distribuito, risulta inferiore a quello determinato nelle aree territoriali analizzate in cui sono state adottate le altre forme di affidamento previste, ossia la scelta del socio privato con gara ad evidenza pubblica e la gara ad evidenza pubblica;*
- iii. attuabile con celerità rispetto alle altre due forme di affidamento in quanto costruito partendo dall'aggregazione degli operatori pubblici esistenti che rappresentano, in termini di copertura del servizio di acquedotto, oltre il 70% del territorio provinciale. Al riguardo, le altre due forme di gestione (scelta del socio privato con gara ad evidenza pubblica e gara ad evidenza pubblica) scontano un rischio potenziale legato sia ai tempi di esecuzione della procedura di gara sia al prevedibile contenzioso che potrebbe generarsi nella consegna delle reti da parte dei gestori esistenti e nelle fisiologiche fasi iniziali di assestamento della nuova gestione. Tale rischio assume maggiore rilevanza se si considera la necessità, ribadita anche dall'ARERA, di avere degli affidamenti conformi all'art. 149 bis del D.lgs. 152/2006 per poter accedere sia ai finanziamenti pubblici deliberati nel c.d. "Piano Acquedotti" sia ai finanziamenti idrici di imminente definizione nel c.d. "Recovery Fond".*

A fronte di tali rilevazioni è, inoltre, opportuno ricordare che l'ARERA, quale autorità di regolazione del settore idrico, ha progressivamente introdotto strumenti analitici di costruzione della tariffa e monitoraggio delle prestazioni e



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

degli investimenti che garantiscono un costante controllo sull'efficienza e sull'economicità delle gestioni del servizio. Tali strumenti, applicabili a tutti i gestori del servizio idrico indipendentemente dalla forma di affidamento, rendono difficilmente quantificabile l'economicità di una scelta rispetto all'altra in quanto sono i meccanismi tariffari a spingere e trainare l'efficientamento delle gestioni nel tempo".

All'esito del supplemento istruttorio eseguito, pertanto, risulta confermata la valutazione effettuata in prima battuta ai fini della scelta della gestione *in house providing* del S.I.I. idrico integrato, sia sotto il profilo strettamente economico, anche in rapporto ai risultati delle gestioni miste e esclusivamente private. Si confida, pertanto, di aver dimostrato la legittimità della scelta operata dall'A.T.I. Catania anche alla luce della disciplina *antitrust*.

6. La questione della proroga delle gestioni attuali sino al dicembre 2023.

Resta ancora da chiarire l'aspetto della cd. proroga delle gestioni pregresse, che il parere ritiene possa consentire la prosecuzione delle medesime sino a dicembre 2023. Qui in effetti l'equivoco può essere frutto delle scelte terminologiche: la proroga, prevista solo ed esclusivamente al fine di consentire il passaggio dalle attuali gestioni al gestore unico senza interruzioni di servizio a scapito della popolazione, non è stata disposta *tout court* sino al dicembre 2023, ma testualmente è stata stabilita *"fino alla data di trasferimento degli impianti così come definita, per ciascun gestore, nel programma di trasferimento che sarà redatto ed approvato a seguito della costituzione del gestore unico, e comunque entro la data del termine del terzo periodo regolatorio (31.12.2023)"*.

Orbene è evidente che il passaggio dagli attuali gestori al gestore unico non potrà avvenire istantaneamente, ma sarà frutto di un passaggio fisiologicamente graduale (è noto che in molti casi sono stati necessari anni per completare il trasferimento degli impianti al gestore unico); è anche necessario che il passaggio avvenga senza interruzione del servizio alla collettività.

A ciò si aggiunga che tra le decine di attuali gestori, oltre ad alcuni soggetti che avrebbero dovuto cessare da tempo (come ad esempio la SIE S.p.A.) vi sono anche altri soggetti che esercitano il servizio in virtù di titoli legittimi, la cui scadenza naturale è fissata ben oltre il termine di ottobre prossimo e addirittura oltre dicembre 2023.

Ne consegue che la proroga in questione (definita "tecnica" con espressione che tecnica in realtà non voleva essere) si è resa gioco forza necessaria non soltanto al fine di consentire giungere all'affidamento del servizio al gestore unico entro ottobre 2021, ma anche al fine di salvaguardare gli utenti fino alla consegna degli impianti che avverrà da quel momento in poi e che l'A.T.I. Catania conterrà nel minor tempo possibile. Senza dire del fatto che la proroga delle convenzioni è lo strumento che ha consentito di governare tutte le decine e decine di multiformi gestioni sotto un unico modello di convenzione finalmente disegnata secondo i parametri imposti dall'ARERA, senza che ciò esitasse in un ennesimo filone di contenzioso.

Un'ulteriore notazione va fatta con riferimento agli obblighi nei confronti del personale dipendente degli attuali gestori alla luce degli obblighi imposti dall'art. 173 del T.U. Ambiente. La richiamata disposizione, infatti, qualsiasi sia la forma del nuovo gestore, dispone che *"il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali,*



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile". Ne discende che il tema del personale è assolutamente neutro rispetto alla scelta delle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato, sia dal punto di vista della gestione amministrativa, che graverebbe in modo identico su qualsiasi forma di gestione del S.I.I., sia dal punto di vista della salvaguardia delle competenze tecniche delle risorse umane che resterebbero in ogni caso a disposizione del nuovo gestore.

7. Il rispetto degli obblighi del servizio universale

Il servizio idrico integrato rientra nel novero dei servizi pubblici universali, *id est* prestazioni fornite dietro corrispettivo che assolvono a missioni di interesse generale e sono perciò assoggettate dagli Stati membri a specifici obblighi e standard di servizio. Tali prestazioni, se affidate esclusivamente al libero mercato, non verrebbero garantite con modalità omogenee e a beneficio di tutta l'utenza. Il riconoscimento dell'interesse economico generale in relazione ad una specifica attività, pertanto, comporta il suo assoggettamento ad una disciplina regolatoria in misura e con modalità correlate e proporzionali all'obiettivo che l'autorità pubblica ha assegnato al servizio medesimo.

Il carattere universale di tali servizi, *in primis* comporta l'obbligo di prestarli su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla redditività delle singole operazioni. Ciò determina oneri che gravano sul gestore e che devono essere compensati tramite trasferimenti in grado di garantire il principio di economicità, ma allo stesso tempo non in contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Nell'ATO di Catania, secondo quanto previsto dal Piano d'Ambito, l'erogazione del servizio sarà effettuata per l'intera popolazione dell'ambito, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006. In particolare, per garantire l'erogazione del servizio anche a soggetti economicamente svantaggiati, la regolazione ARERA (delibera 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr) ha previsto un meccanismo di compensazione tariffaria per la fornitura del servizio a tutti gli utenti, mediante l'istituzione di un apposito fondo presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, alimentato da una specifica componente tariffaria.

Il settore è disciplinato anche dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che per le concessioni di servizi pubblici dispone – in linea generale - che venga riconosciuto al gestore un corrispettivo in grado di garantire l'equilibrio economico finanziario tenuto conto degli investimenti e della gestione. Nel caso del Servizio Idrico Integrato i gestori applicano agli utenti tariffe proposte dall'Ente di Governo d'Ambito e approvate dall'Autorità di settore ARERA. Peraltro, è appena il caso di rammentare che, con riferimento al regime tariffario del settore idrico, il referendum dell'11-12 giugno 2011 ha abrogato la disposizione che prevedeva la obbligatoria remunerazione del capitale investito.



MALINCONICO GENTILE

Via del Banco di S. Spirito 42 00186 Roma
E-mail: segreteria@malinconicogentile.it
Tel: 0632651435

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabrig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Ciò posto, resta fermo che, in linea di principio, non sono previste per il gestore del S.I.I. compensazioni economiche da parte dell'ATI (o da parte dei Comuni), in quanto gli oneri del gestore sono (*rectius*, devono essere) integralmente "coperti" dall'introito della tariffa. Tuttavia è possibile prevedere l'intervento pubblico a sostegno degli investimenti *extra ordinem* del gestore, ad esempio qualora, a causa della vetustà delle infrastrutture, siano necessari investimenti per interventi di ammodernamento ed adeguamento necessarie a garantire i livelli minimi di servizio. Difatti, detti interventi, se di rilevanza tale da non poter essere ammortizzabili nel periodo di affidamento della gestione, e quindi non integralmente sostenibili in tariffa nel rispetto dei limiti di incremento tariffario stabiliti dall'ARERA, è consentito l'intervento pubblico. Esso può essere attuato tramite la realizzazione di infrastrutture da parte di soggetti terzi, come nel caso degli interventi in corso da parte del Commissario Unico per la depurazione, o tramite il finanziamento di interventi di cui il gestore del servizio idrico potrà essere soggetto attuatore, se previsto dalla convenzione di gestione.

Anche il Piano d'Ambito dell'ATI Catania per il periodo 2020-2050, prevede gli interventi necessari per l'adeguamento delle infrastrutture ed il raggiungimento dei livelli richiesti per il servizio. Parte di tali interventi dovranno essere finanziati con fondi pubblici, in quanto gli investimenti complessivamente necessari non sono interamente sostenibili a carico della tariffa. In particolare, il programma degli interventi prevede nel trentennio investimenti per complessivi € 2.234.961.354, dei quali € 1.356.347.186 da finanziare con fondi pubblici e € 878.614.168 a carico della tariffa, con un onere medio nel trentennio a carico della tariffa di circa 25 €/ab/anno. Più nel dettaglio, il Commissario Unico per la Depurazione ha programmato per fognatura e depurazione, interventi sostenuti con fondi pubblici per il superamento dell'infrazione comunitaria 2004/2034. Sono anche previsti interventi nel settore idrico a valere sui fondi del Patto per la Sicilia. A ciò si aggiunga che il recente PNRR prevede fra i suoi obiettivi anche l'adeguamento delle infrastrutture idriche ed il superamento del divario infrastrutturale Nord-Sud, mediante investimenti pubblici la cui attuazione, anche in tal caso, potrà essere affidata al gestore, purché nel rispetto delle condizioni di efficienza ed affidabilità del gestore stabilite dall'ARERA.

TIGANO
FABRIZIO
Firmato digitalmente da
TIGANO FABRIZIO
Data: 2021.05.26
06:23:15 +02'00'

Firmato da:
Carlo Malinconico
Motivo:

Data: 26/05/2021 09:53:29

Approfondimento sulle motivazioni economico-finanziaria della scelta dell'affidamento *in house* per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito di Catania con particolare evidenza della sostenibilità della gestione e dell'economicità della scelta rispetto alle altre forme di affidamento

Aprile 2021

INDICE

Premessa e finalità	3
1. Approccio metodologico	3
2. Analisi delle forme di affidamento del Servizio Idrico Integrato.....	3
3. Analisi della sostenibilità economico-finanziaria del PEF elaborato dall'ATI 2 Catania	7
4. Verifica dell'economicità della scelta rispetto alle forme di affidamento del servizio	9
5. Conclusioni	17
Allegato A: riepilogo gestioni servizio idrico integrato	19

Premessa e finalità

La presente relazione scaturisce dalla necessità di approfondire la sussistenza dell'adeguata motivazione economica della scelta della forma di affidamento *in house* del Servizio Idrico Integrato adottata dall'Assemblea d'Ambito dell'ATI 2 Catania nella Deliberazione n. 13 del 25/11/2020.

Al riguardo, l'articolo 192, comma 2 della L. 50/2016 prevede che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

1. Approccio metodologico

A livello metodologico l'analisi è sviluppata in due parti al fine di far emergere le motivazioni economiche e sociali a supporto della scelta adottata dall'ATI 2 di Catania:

- Nella prima parte viene sviluppata un'analisi delle forme di affidamento del Servizio Idrico Integrato in Italia per comprendere le peculiarità del settore rispetto agli altri servizi pubblici locali;
- Nella seconda parte l'analisi, partendo dalla verifica della sostenibilità economico-finanziaria del Piano Economico Finanziario redatto dall'ATI 2 di Catania, è incentrata sulla comparazione del PEF catanese con quello di altre gestioni affidate tramite ricorso al mercato (affidamento con gara e scelta del socio privato tramite gara) al fine di verificare l'economicità della scelta e la sostenibilità sociale per il territorio di riferimento.

2. Analisi delle forme di affidamento del Servizio Idrico Integrato

L'articolo 149 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che *“l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”*. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Nonostante il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) sia stato adottato nel 2006, la sezione relativa al Servizio Idrico Integrato è stata più volte oggetto di modifiche normative e l'attuale formulazione con abrogazione del successivo 150 rubricato *“Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento”*, è stata introdotta nel 2014.

I ritardi nella costituzione degli enti d'ambito ed il progressivo aggiornamento delle forme e modalità di affidamento del servizio, hanno determinato il protrarsi dei tempi di adeguamento alle disposizioni

normative ed il perdurare in alcune aree del Paese di forme di gestione del servizio non conformi o di affidamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e non ancora giunti a naturale scadenza.

Attualmente, analizzando i dati elaborati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") nell'ultima relazione pubblicata a dicembre 2020 - ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis del D.lgs. 152/2006 – sullo stato di attuazione della regolazione idrica (Relazione 607/2020/I/IDR) emerge che la maggior parte delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti d'ambito divenuti pienamente operativi. Le regioni nelle quali l'Autorità ravvisa situazioni di potenziali criticità in merito all'operatività degli enti d'ambito sono il Lazio, il Molise, la Calabria e la Sicilia. Per la Sicilia la piena operatività degli enti d'ambito non riguarda Catania ma altre province dell'isola.

In merito agli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato sono necessarie alcune precisazioni preliminari al fine di comprendere l'attuazione del dettato normativo.

Il primo comma dell'articolo 172 del D.lgs. 152/2006 (rubricato "gestioni esistenti") prevede che *"gli enti di governo d'ambito dispongano entro il 30 settembre 2015 l'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*. Il successivo comma 2 specifica che *"il gestore del servizio idrico integrato subentra, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto"*.

Parallelamente, l'articolo 147, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 prevede che *"qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio in ambito territoriali non inferiori ai confini provinciali o delle città metropolitane"*.

Pertanto, nell'attuale conformazione delle forme di gestione del servizio idrico a livello nazionale, è possibile definire la seguente macro-classificazione:

- i. Affidamenti conformi al D.lgs 152/2006 come novellato nel 2014, ossia gestore unico per ambito territoriale o provinciale;
- ii. Affidamenti assentiti in base alla normativa pro tempore vigente, non dichiarati cessati ex lege, ancora in corso e non necessariamente coincidenti con il perimetro dell'ambito territoriale o provinciale;
- iii. Affidamenti non conformi e dichiarati cessati ex lege per i quali è in corso il passaggio al gestore unico;
- iv. Affidamenti non conformi nei cui territori l'ente d'ambito non ha individuato la forma di gestione del servizio e avviato le procedure per la scelta del gestore.

L'ARERA nella citata relazione semestrale di monitoraggio sullo stato di attuazione della regolazione idrica, considera le prime due casistiche citate conformi alle disposizioni del D.lgs 152/2006, la terza una criticità di alcuni territori e la quarta il mancato affidamento del servizio. Nell'ultima relazione pubblicata (dicembre 2020) i casi di mancato affidamento del servizio risultavano i seguenti:

- Campania: Ato unico regionale con definizione di sub ambiti provinciali e solo 1 Ambito affidato (Ato Sarnese Vesuviano);
- Molise: Ato unico regionale senza affidamento al gestore unico;
- Calabria: Ato unico regionale senza affidamento al gestore unico e definizione di sub ambiti provinciali;
- Sicilia: 9 Ato provinciali di cui solo 3 con affidamenti al gestore unico.

La seconda macro-categoria di classificazione, ossia gli “affidamenti assentiti in base alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege, è composta dai gestori del servizio individuati precedentemente la novellata definizione nell’articolo 149 del D.Lgs 152/2006 del gestore unico d’ambito. In tale categoria rientrano anche le c.d. “società quotate o quotande alla data del 31/12/2002” per le quali, ai sensi dell’articolo 35 della L. 488/2001 (Finanziaria 2002), è stato consentito il mantenimento degli assets nel patrimonio del gestore ed il riconoscimento dell’affidamento fino a naturale scadenza. A livello nazionale le società quotate e quotande furono cinque: Hera S.p.A. operante in Emilia-Romagna, META Modena S.p.A. (fusa per incorporazione in Hera S.p.A.), IREN S.p.A. operante in Emilia-Romagna e in Piemonte e Liguria, ASCM Como S.p.A. operante a Como e ACEA S.p.A. operante in Lazio. Nella categoria, inoltre sono censiti gli affidamenti (in house, a società miste o in concessione) non coincidenti con il perimetro dell’ente d’ambito o, nel caso di enti regionali, con la segmentazione provinciale.

Partendo dal monitoraggio dell’ARERA, si è svolta un’analisi delle forme di affidamento presenti sul territorio nazionale integrando le informazioni fornite dall’Autorità con i dati dei gestori del servizio forniti da Utilitalia nell’ultimo rapporto annuale *Blue book 2019*. Al fine di enucleare le specificità del settore (affidamenti alle società quotate) e le situazioni di criticità (affidamenti non conformi quali gestioni in economia e cessati ex lege) sono state individuate le seguenti forme di affidamento:

- Affidamento in house a società pubblica;
- Affidamento a società mista con scelta del socio privato tramite gara a evidenza pubblica;
- Affidamento a società privata tramite gara a evidenza pubblica;
- Affidamento a società quotata al 31/12/2002 (proroga affidamento esistente)¹;
- Gestione in economia e gestioni cessate ex lege.

Dall’analisi dei dati rielaborati emerge che circa il 55% della popolazione nazionale è servito da gestori con affidamento in house del servizio. Tale percentuale sale al 78% se si escludono le società quotate (affidamenti assentiti in base alla specifica normativa vigente) e le gestioni in economia o cessate ex lege.


¹ Nella presente analisi, l’affidamento alle società “quotate o quotande alla data del 31/12/2002” è stato enucleato in una specifica categoria in quanto costituisce una peculiarità normativa che, per motivazioni di carattere economico-finanziario, ha confermato gli affidamenti esistenti senza l’adozione delle procedure ad evidenza pubblica di individuazione e selezione del gestore.

Tab.1: classificazione gestori del SII per forma di affidamento 2020

Tipologia gestione del SII	Popolazione
Totale	58.741.096
<i>In house</i>	<i>32.430.093</i>
<i>Società Mista</i>	<i>7.601.085</i>
<i>In concessione a terzi</i>	<i>1.309.829</i>
<i>Quotate al 31/12/2002</i>	<i>8.642.789</i>
<i>In economia ed altre gestioni</i>	<i>8.757.301</i>
Affidamenti in house / totale	55%
Affidamenti in house / totale (escluse quotate e in economia)	78%

Fonte: elaborazione REA dati ARERA e Utilitalia

Fig.1: classificazione gestori del SII per forma di affidamento 2020



Complessivamente, a livello nazionale l'affidamento in house costituisce la forma di gestione preponderante del servizio idrico integrato. Tale evidenza trova diverse motivazioni:

- i. la gestione del servizio idrico, trattandosi di un servizio essenziale per la vita umana, ha una forte matrice pubblica intrinseca;
- ii. il servizio idrico è stato storicamente un servizio affidato e svolto dagli enti locali che, previa verifica della sussistenza dei requisiti di economicità e sostenibilità del servizio, propendono a mantenere una gestione pubblica. Tale scelta, inoltre, rappresentando una continuità delle gestioni in economia e delle ex aziende municipalizzate, è stata generalmente realizzata attraverso una riorganizzazione industriale degli operatori esistenti senza elementi di criticità e discontinuità.

Al riguardo, in numerosi affidamenti a società miste (ad esempio in Umbria e Campania) ed in concessione a terzi (ad esempio a Caltanissetta e Frosinone) si è riscontrato un copioso contenzioso tra il gestore affidatario e l'ente d'ambito dovuto sia alle discordanze tra pianificazione e consuntivazione sia ai ritardi nella consegna delle reti da parte degli enti locali.

Anche l'ARERA, nella citata relazione semestrale del 2020 - al fine di superare le situazioni di criticità legate ai mancati affidamenti ed alle difficoltà in alcuni ambiti di raggiungere la piena operatività del gestore unico - suggerisce l'opportunità di rivisitare la disciplina degli affidamenti nella direzione di una necessaria semplificazione procedurale rafforzando la garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi di investimento.

Infine, giova ricordare che la stessa ARERA nell'introduzione dell'ultimo metodo tariffario c.d. MTI-3 valido per il quadriennio 2020-2023 ha preliminarmente rilevato la presenza del c.d. "water service divide" ossia, a fronte di un'ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli enti d'ambito e le capacità gestionali e industriali degli operatori appaiono in linea con gli obiettivi di settore, persistono situazioni, principalmente al sud e nelle isole, in cui rimangono gap infrastrutturali e potenziali inefficienze operative.

3. Analisi della sostenibilità economico-finanziaria del PEF elaborato dall'ATI 2 Catania


In questo contesto si inserisce la scelta adottata dall'ATI 2 di Catania della Delibera n.13 del 25/11/2020.

Tralasciando le motivazioni storiche e di contesto territoriale che hanno condotto alla scelta, prima di analizzare l'economicità della gestione del servizio, è necessario verificare la sostenibilità economico-finanziaria del Piano elaborato dall'ATI 2 di Catania.

Preliminarmente si precisa che il Piano è stato elaborato applicando il metodo tariffario idrico MTI-2 introdotto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente ("ARERA") per il periodo regolatorio 2016-2020. La metodologia tariffaria idrica è costruita partendo dai dati consuntivi di gestione, prevedendo il progressivo recepimento degli investimenti pianificati e meccanismi di conguaglio automatici per considerare l'aleatorietà dei volumi venduti e dei consumi di energia elettrica. Il metodo tariffario viene aggiornato dall'ARERA con cadenza quadriennale al fine monitorare i costi efficienti del servizio, recepire eventuali integrazioni operative, aggiornare la pianificazione e calcolare i meccanismi premialità-penalità legati alla realizzazione degli investimenti ed al conseguimento degli obiettivi previsti in termini di qualità tecnica e contrattuale.

Nel caso specifico dell'ATI 2 di Catania, data la frammentazione gestionale esistente, il Piano è stato costruito partendo dai dati consuntivi dei gestori esistenti e stimando la progressiva acquisizione delle gestioni in economia e la piena copertura dei servizi di fognatura e depurazione. Nel corso del primo quinquennio è stata prevista una crescita del fatturato superiore all'incremento tariffario derivante dalla progressiva acquisizione delle gestioni e dall'avvio dei servizi di fognatura e depurazione in tutto il territorio provinciale. Nella stima dei ricavi e dei costi relativi alle gestioni in economia ed ai servizi di fognatura e depurazione, sono stati adottati i valori parametrici individuati dall'ARERA nel metodo tariffario. Complessivamente, come riportato nella seguente figura, il valore della produzione annuo (denominato Vincolo dei Ricavi di Gestione "VRG") parte da circa 104,2 milioni di euro nel primo anno, arriva a circa 132,5 milioni di euro a seguito dell'acquisizione delle gestioni in economia e della piena copertura dei servizi di depurazione e fognatura e raggiungere il valore di circa 170 milioni di euro al termine dell'affidamento per la piena realizzazione degli investimenti pianificati.

Fig.2: dati di sintesi Piano Economico Finanziario ATI Catania



Complessivamente il Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato presenta i seguenti principali risultati:

- i. Il risultato economico (reddito netto) risulta sempre in utile durante tutta la durata della concessione;
- ii. Nel corso della gestione si evidenzia un fabbisogno finanziario pari a circa 44,3 milioni di euro in ragione della necessità di finanziamento dei nuovi investimenti;
- iii. Il nuovo fabbisogno viene progressivamente rimborsato grazie alla generazione di cassa della gestione e non residua alcun debito al termine della concessione;
- iv. Il valore residuo degli asset risulta sempre maggiore del valore del debito finanziario residuo, quindi ampiamente in grado di assicurare l'integrale rimborso del debito, anche in caso di condizioni di maggiore onerosità dei nuovi debiti finanziari rispetto a quanto assunto dal presente Piano d'Ambito.

Sulla base degli assunti adottati in sede di costruzione del Piano, la relazione di asseverazione rilasciata dalla società di revisione Ermes Asseverazioni Srl, allegata alla Delibera dell'ATI Catania di scelta della forma di gestione, ha certificato la sussistenza nel lungo periodo di un sostanziale equilibrio sia a livello economico che finanziario con riferimento all'ipotesi della concessione rilasciata per un periodo di 30 anni.

4. Verifica dell'economicità della scelta rispetto alle forme di affidamento del servizio

La verifica dell'economicità della scelta della forma di affidamento in house adottata dall'ATI 2 Catania rispetto alle altre due forme di gestione, ossia la gara ad evidenza pubblica e la scelta del socio privato con gara ad evidenza pubblica, è svolta comparando i dati economici previsionali del PEF catanese con quelli di alcuni gestori affidatari del servizio sulla base delle altre due forme di gestione.

La scelta dei gestori oggetto di comparazione è stata fatta attingendo agli attuali affidamenti assentiti dagli Enti d'Ambito: mentre per l'affidamento con gara ad evidenza pubblica è stato selezionato il gestore dell'Ambito di Caltanissetta, limitrofo a Catania, per l'affidamento a società mista con socio privato selezionato con gara ad evidenza pubblica, sono stati individuati due gestori toscani ed uno umbro in quanto al Sud non risultano affidamenti ricadenti in tale tipologia.

Pertanto, riprendendo l'analisi svolta nella prima parte della relazione, sono stati individuati i seguenti gestori del servizio idrico:

- Acque di Caltanissetta S.p.A. ("Caltaqua S.p.A."): società privata, gestore del servizio idrico nell'Ambito di Caltanissetta, selezionata con gara ad evidenza pubblica di durata trentennale;
- Publiacque S.p.A.: società mista pubblico-privata (privato 40% scelto con gara), gestore del servizio idrico nell'Ambito toscano "Medio Valdarno" (45 Comuni della provincia di Firenze e di Arezzo);
- Nuove Acque S.p.A.: società mista pubblico-privata (privato 46,2% scelto con gara), gestore del servizio idrico nell'Ambito toscano "Alto Valdarno" (36 Comuni della provincia di Arezzo e di Siena);
- Umbra Acque S.p.A.: società mista pubblico-privata (privato 40% scelto con gara), gestore del servizio idrico nell'Ambito umbro di Perugia (38 Comuni della provincia di Perugia).

Mentre il primo gestore individuato, Acque di Caltanissetta S.p.A. è stato selezionato con gara ad evidenza pubblica e ha un azionariato interamente privato, gli altri tre gestori, Publiacque S.p.A., Nuova Acque S.p.A. e Umbra Acque S.p.A., hanno un capitale sociale misto ed il soggetto privato, titolare di quote di minoranza, è stato selezionato con procedure ad evidenza pubblica.

La verifica dell'economicità è svolta confrontando i dati contabili del PEF elaborato dall'ATI 2 di Catania con i medesimi dati dei gestori selezionati. Ai fini del confronto, si precisa che:

- Per tutti i gestori, i dati economici sono calcolati applicando il metodo tariffario idrico (MTI-2 e MTI-3) introdotto dall'ARERA dal 2016;
- Per tutti i gestori, i dati economici sono rapportati ai metri cubi erogati e agli abitanti serviti al fine di ottenere dei valori unitari confrontabili;
- Per l'ATI 2 Catania i dati economici considerati sono quelli successivi al primo quinquennio ossia coincidenti con la piena copertura del servizio idrico in ambito provinciale (acquisizione delle gestioni in economia e completa realizzazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione).

L'analisi sviluppa due tipologie di confronti: il primo "statico" ossia relativo all'anno 2020 per tutte le gestioni considerate e al quinto anno di gestione per il PEF dell'ATI 2 Catania in quanto coincidente con la piena copertura del servizio idrico, il secondo "dinamico" ossia relativo al tutto il periodo di arco

piano e ristretto alla sola gestione di Caltanissetta, unica del campione con durata residua eccedente il 2030.

Prima di presentare i risultati dell'analisi, si ripercorrono brevemente le principali componenti di costo previste nella tariffa idrica e la relativa trasposizione nel conto economico del gestore del servizio.

In linea generale, trattandosi di un servizio regolato, il metodo tariffario calcola annualmente gli adeguamenti della tariffa in base al rapporto tra i costi consuntivi riconoscibili ed il gettito tariffario storico. Le componenti di costo riconoscibili che costituiscono il c.d. Vincolo dei Ricavi ("VRG") sono composte da:

$$\text{VGR} = \text{CAPEX} + \text{OPEX} + \text{FoNI} + \text{RC (conguagli)}$$

- CAPEX: costi delle immobilizzazioni (ammortamenti e oneri finanziari del capitale investito);
- OPEX: costi operativi di gestione, c.d. "OPEX" e "ERC" a seconda della natura;
- FoNI: eventuale quota di "contributo tariffario" per il finanziamento degli investimenti;
- RC conguagli derivanti dalla rendicontazione consuntiva dei volumi effettivamente venduti e di alcune componenti di costi, definite esogene all'attività d'impresa.

Mentre gli ammortamenti e gli oneri finanziari derivano dagli investimenti realizzati dal gestore, previsti nella pianificazione, i costi operativi, comprensivi anche degli oneri di natura ambientale (ERC), sono differenziati in due macro-classi:

- i costi operativi "endogeni" ossia derivanti dall'organizzazione aziendale adottata e pianificata in sede di affidamento del servizio;
- I costi operativi "esogeni" o "aggiornabili" ossia influenzati da variabili esterne il cui andamento non risulta pianificato in modo attendibile in sede di affidamento del servizio e, pertanto, sono annualmente posti pari al dato consuntivo registrato nel bilancio di esercizio dell'anno (n-2) e progressivamente conguagliati. Rientrano in tale tipologia i costi di energia elettrica, l'acquisto di acqua all'ingrosso da un fornitore grossista e gli oneri locali di natura ambientale (canoni demaniali, imposte locali).

I conguagli tariffari, infine, calcolano con una posticipazione di 2 annualità, gli scostamenti tra il gettito tariffario pianificato e il gettito consuntivo e tra i costi operativi "esogeni" pianificati ed i medesimi costi consuntivi. La somma algebrica dei conguagli può essere sia positiva che negativa e, nel caso di incapienza o incremento calmierato delle tariffe, è possibile posticipare oltre l'anno di maturazione tariffaria l'inclusione nel Vincolo dei Ricavi.

Poiché la costruzione della tariffa deriva dai dati consuntivi del gestore del servizio, la componente OPEX trova trasposizione nei costi operativi di natura monetaria del conto economico e la componente CAPEX negli ammortamenti, negli oneri finanziari, fiscali e nell'utile d'impresa. Le altre 2 componenti FoNI e conguagli RC hanno natura finanziaria, mentre la prima (FoNI) costituisce un finanziamento tariffario soggetto a rendicontazione e decurta gli investimenti rendicontati nei CAPEX, la seconda (conguagli RC) garantisce il riequilibrio finanziario della gestione derivante dalle differenze fisiologiche nella stima e consuntivazione dei volumi venduti e dei costi (esogeni), quali consumi di energia elettrica e acquisti di acqua all'ingrosso.

In sostanza, l'analisi dei VRG dei gestori consente di verificare il livello dei costi riconosciuti per la gestione del servizio nei diversi territori e di esprimere un giudizio sull'economicità della gestione prevista dall'ATI 2 Catania. Nonostante siano molteplici le variabili territoriali che influenzano la struttura dei costi di gestione del servizio idrico, l'analisi proposta costituisce il più attendibile strumento empirico il cui obiettivo è quello di accertare la congruità dei costi stimati rispetto a quelli riconosciuti in contesti territoriali che hanno adottato le altre forme di affidamento del servizio.

Partendo dalla circostanza che l'affidamento fatto dall'ATI 2 di Catania sconta un forte ritardo temporale rispetto alle prescrizioni normative, le gestioni individuate sono società, private e miste, che hanno in affidamento il servizio idrico dai primi anni duemila e le componenti tariffarie riflettono puntualmente la struttura dei costi operativi ed il livello degli investimenti realizzati.

La seguente tabella riepiloga le principali grandezze tecniche ed economiche dei gestori del servizio oggetto di confronto:

Tab.2: principali caratteristiche dei gestori del SII oggetto di confronto

Gestore / Area	Tipo di affidamento	Pop. Servita	Mc erogati	Note
Società in house Catania	<i>in house</i>	1.115.704	78.000.000	<i>stima</i>
Acque di Caltanissetta	<i>Gara</i>	247.771	11.473.063	<i>dato consuntivo 2018</i>
Publiacque	<i>socio privato</i>	1.243.649	79.702.971	<i>dato consuntivo 2018</i>
Nuove Acque	<i>socio privato</i>	265.989	14.279.749	<i>dato consuntivo 2018</i>
Umbracque	<i>socio privato</i>	498.885	27.543.186	<i>dato consuntivo 2018</i>

Fonte: elaborazione REA dati Enti d'Ambito e bilanci gestori idrici


Il primo confronto, c.d. "statico" è sviluppato sul costo complessivo del servizio, ossia il VRG, considerando il dato 2020 per i gestori con affidamento già perfezionato ed il dato del quinto anno di gestione per il PEF dell'ATI 2 Catania. Ai fini del confronto il valore assoluto del VRG è stato rapportato ai mc distribuiti e agli abitanti serviti. La seguente tabella riepiloga i risultati:

Tab.3: confronto "statico" costi complessivi del servizio idrico

Gestore / Area	VRG 2020	VRG/mc	VRG/ab	Note
Società in house Catania	132.542.326	1,70	119	
Acque di Caltanissetta	34.427.604	3,00	139	<i>dato previsione V anno</i>
Publiacque	244.753.968	3,07	197	
Nuove Acque	54.597.307	3,82	205	
Umbracque	78.399.060	2,85	157	

Fonte: elaborazione REA dati Enti d'Ambito e bilanci gestori idrici

Fig.3: confronto costi complessivi del servizio (VRG) per mc distribuiti e per abitante servito



Dall'analisi dei dati emerge il minor valore in termini di costo complessivo del PEF dell'ATI 2 Catania rispetto agli altri affidamenti sia considerando il valore unitario in termini di mc distribuiti sia in termini di costo per abitante servito.

Approfondendo l'analisi sulle singole componenti tariffarie e circoscrivendo il confronto ai costi operativi (OPEX) e ai costi di capitale (CAPEX), tralasciando le componenti di natura finanziaria (conguagli RC e FoNI), viene confermata l'economicità del PEF dell'ATI 2 Catania rispetto alle altre forme di gestione.

Analizzando i dati esposti nelle successive tab.4 e 5 emerge che, anche rispetto ai costi operativi (OPEX), la gestione in house dell'ATI 2 Catania registra un valore in termini di costo per mc erogato e abitante servito inferiore alle altre forme di gestione. In merito ai costi di capitale, invece, il dato dell'ATI 2 Catania risulta conforme a quello del gestore di Caltanissetta mentre gli altri gestori registrano valori nettamente superiori. Al riguardo è necessario precisare che mentre i costi operativi sono direttamente confrontabili tra i gestori del servizio trattandosi della medesima gestione ordinaria del servizio, i costi di capitale sono legati agli investimenti realizzati ed alle politiche di finanziamento. Per tale motivazione i costi di capitale CAPEX dei gestori toscani e umbri, presenti da oltre un decennio sul territorio, hanno valori maggiori mentre il dato del PEF dell'ATI 2 Catania e quello del gestore di Caltanissetta scontano sia l'incidenza dei finanziamenti pubblici che i ritardi nella realizzazione degli interventi pianificati.

Tab.4: confronto "statico" costi operativi OPEX del servizio idrico

	OPEX	OPEX/Mc	OPEX/ab
Società in house Catania	110.515.383	1,42	99,05
Acque di Caltanissetta	31.433.627	2,74	126,87
Publiacque	137.217.065	1,72	110,33
Nuove Acque	31.025.267	2,17	116,64
Umbra Acque	59.936.521	2,18	120,14

Fonte: elaborazione REA dati Enti d'Ambito e bilanci gestori idrici

Tab.5: confronto “statico” costi capitale CAPEX del servizio idrico

	CAPEX	CAPEX/Mc	CAPEX/ab
Società in house Catania	17.537.360	0,22	15,72
Acque di Caltanissetta	2.851.693	0,25	11,51
Publiacque	74.721.874	0,94	60,08
Nuove Acque	14.381.995	1,01	54,07
Umbra Acque	13.541.338	0,49	27,14

Fonte: elaborazione REA dati Enti d’Ambito e bilanci gestori idrici

Dall’analisi dei dati emerge l’economicità del PEF del gestore in house elaborato dall’ATI 2 di Catania sia rispetto ai costi operativi sia rispetto ai costi di capitale.

Al fine di verificare l’attendibilità dell’assunto nell’intero periodo di programmazione, la successiva analisi sviluppa il confronto considerando i dati previsionali fino al termine dell’affidamento. Nell’analisi “dinamica” in confronto è circoscritto agli Ambiti di Catania e Caltanissetta per le seguenti motivazioni:

- Temporali: gli affidamenti alle società miste esaminati (Publiacque S.p.A., Nuove Acque S.p.A. e Umbra Acque S.p.A.) hanno scadenze ravvicinate (entro il 2027) essendo stati perfezionati nei primi anni duemila ed il confronto non permette una valutazione completa del PEF elaborato dall’ATI 2 Catania;
- Territoriali: il servizio idrico ha un forte carattere territoriale ed il confronto con realtà limitrofe risulta più appropriato nella valutazione complessiva dell’economicità della forma di affidamento.


Preliminarmente si precisa che l’ATO 6 di Caltanissetta, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, ha affidato il servizio idrico alla società Acque di Caltanissetta S.p.A. con una concessione di durata trentennale decorrente dal primo gennaio 2006 (scadenza 31/12/2036).

Il PEF del gestore Acque di Caltanissetta utilizzato per il confronto è quello risultante dall’ultima manovra tariffaria approvata dall’ATO 6 di Caltanissetta nel 2021 (Delibera ATO Caltanissetta 17 del 11/12/2020).

Analogamente alla precedente analisi, il confronto viene sviluppato analizzando prima il costo complessivo (VRG) in termini di mc erogati e abitanti serviti e successivamente per le macro-componenti dei costi operativi (OPEX) e costi di capitale (CAPEX).


La seguente figura riepiloga i risultati delle tabelle 6 e 7.

Fig.4: confronto dinamico costi complessivi del servizio (VRG) per mc distribuiti e per abitante servito




Il costo complessivo previsto dall’ATI 2 Catania risulta inferiore nell’intero periodo di programmazione, sia in termini di valore unitario per abitante che di valore unitario per metro cubo distribuito. Negli ultimi anni dell’affidamento i valori unitari in termini di abitante servito tendono a convergere ma la gestione in house risulta, soprattutto nel primo decennio, più economica dell’affidamento con gara. Analizzando i costi nel dettaglio, ossia le componenti OPEX e CAPEX, emergono le seguenti considerazioni. Dall’analisi della dinamica della componente OPEX si evince l’economicità della gestione in house i cui costi operativi di gestione ordinaria risultano sempre inferiori a quelli della gestione scelta con gara ad evidenza pubblica.

Fig.5: confronto dinamico costi operativi (OPEX) del servizio per mc distribuiti e per abitante servito




L’andamento dei CAPEX registra una crescita lineare nella pianificazione dell’ATI 2 di Catania ed un andamento discontinuo nella pianificazione dell’ATO 6 di Caltanissetta. La motivazione è ascrivibile all’aggiornamento della pianificazione fatta dall’ATO 6 di Caltanissetta in sede di predisposizione dell’aggiornamento tariffario 2020. Complessivamente, anche la componente CAPEX della gestione in house, in termini di abitanti serviti e mc distribuiti, registra un valore inferiore a quella del gestione scelta con procedura ad evidenza pubblica.

Fig.6: confronto dinamico costi capitale (CAPEX) del servizio per mc distribuiti e per abitante servito



Infine, appare utile verificare gli investimenti pianificati al fine di comprendere la dinamica dei CAPEX e rilevare eventuali differenze nella quantificazione degli interventi necessari alla gestione efficiente del servizio. Dall’analisi dei valori unitari in termini di abitanti serviti, si osserva che le due programmazioni degli investimenti sostanzialmente si equivalgono: mentre per la gestione house l’ATI di Catania ha previsto un progressivo incremento degli investimenti funzionale anche all’avvio operativo della gestione unica, l’ATO 6 di Caltanissetta, a fronte di un gestore presente sul territorio dal 2006, ha previsto un picco di investimenti fino al 2027 per poi pianificare un costante decremento fino al termine dell’affidamento, necessario per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

Fig.7: confronto dinamico investimenti pianificati del servizio per abitante servito (comprensivi dei contributi e solo quota a carico del gestore)



Tab.6: confronto PEF ATI 2 Catania in house – PEF ATO 6 Caltanissetta società privata (gara ad evidenza pubblica)

Gestore	Componente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Società in house Catania	VRG	104.235.846	104.488.844	108.385.554	113.202.706	115.214.110	120.358.968	125.139.374	132.542.326	137.119.015	141.102.258	144.791.109	143.591.204	147.660.657	151.681.211	154.626.095	154.018.891	153.172.311	
Società in house Catania	OPEX	93.110.402	93.110.402	94.850.900	96.591.398	100.072.395	103.553.391	107.034.387	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	
Società in house Catania	CAPEX	11.051.435	11.300.946	12.203.346	13.432.490	14.555.017	15.123.849	15.915.912	17.537.360	19.795.475	21.350.136	22.509.599	23.680.439	25.018.828	26.400.528	27.629.472	28.542.061	29.141.313	
Acque di Caltanissetta	VRG	34.427.604	34.930.783	35.828.069	36.808.101	37.532.642	38.588.499	40.036.786	40.440.115	41.251.967	41.692.459	42.005.724	42.098.345	39.666.657	39.107.659	39.014.180	38.224.702	37.066.380	
Acque di Caltanissetta	OPEX	31.433.627	31.996.084	31.210.837	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449	31.141.449
Acque di Caltanissetta	CAPEX	2.851.693	2.752.995	3.044.458	4.023.878	4.149.920	4.536.068	5.606.922	6.518.651	7.214.668	7.570.973	7.820.872	7.783.280	7.610.581	7.045.707	6.558.898	6.199.352	5.924.931	

Fonte: elaborazione REA dati Enti d'Ambito e bilanci gestori idrici

Tab.7: confronto VRG – OPEX – CAPEX per abitante e per mc distribuito

VRG / ab.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Società in house Catania	93,43	93,65	97,15	101,46	103,27	107,88	112,16	118,80	122,90	126,47	129,78	128,70	132,35	135,95	138,59	138,05	137,29
Acque di Caltanissetta	138,95	140,98	144,60	148,56	151,48	155,74	161,59	163,22	166,49	168,27	169,53	169,91	160,09	157,84	157,46	154,27	149,60
VRG / mc	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Società in house Catania	1,34	1,34	1,39	1,45	1,48	1,54	1,60	1,70	1,76	1,81	1,86	1,84	1,89	1,94	1,98	1,97	1,96
Acque di Caltanissetta	3,00	3,04	3,12	3,21	3,27	3,36	3,49	3,52	3,60	3,63	3,66	3,67	3,46	3,41	3,40	3,33	3,23
OPEX/ ab	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Società in house Catania	83,45	83,45	85,01	86,57	89,69	92,81	95,93	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05
Acque di Caltanissetta	126,87	129,14	125,97	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69
OPEX/ mc	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Società in house Catania	1,19	1,19	1,22	1,24	1,28	1,33	1,37	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Acque di Caltanissetta	2,74	2,79	2,72	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
CAPEX/ ab	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Società in house Catania	9,91	10,13	10,94	12,04	13,05	13,56	14,27	15,72	17,74	19,14	20,18	21,22	22,42	23,66	24,76	25,58	26,12
Acque di Caltanissetta	11,51	11,11	12,29	16,24	16,75	18,31	22,63	26,31	29,12	30,56	31,56	31,41	30,72	28,44	26,47	25,02	23,91
CAPEX/ mc	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Società in house Catania	0,14	0,14	0,16	0,17	0,19	0,19	0,20	0,22	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37	0,37
Acque di Caltanissetta	0,25	0,24	0,27	0,35	0,36	0,40	0,49	0,57	0,63	0,66	0,68	0,68	0,66	0,61	0,57	0,54	0,52

Fonte: elaborazione REA dati Enti d'Ambito e bilanci gestori idrici

5. Conclusioni

L'analisi condotta ha evidenziato che il Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dall'ATI 2 Catania finalizzato all'affidamento diretto del servizio idrico integrato alla società pubblica provinciale, tramite la modalità *in-house providing*, risulta:


- i. sostenibile dal punto di vista economico - finanziario per l'intera durata della concessione come risultante anche dall'asseverazione rilasciata dalla società di asseverazione Ermes Asseverazioni Srl;
- ii. sostenibile da punto di vista sociale e di ottimale impiego delle risorse pubbliche in quanto il costo complessivo del servizio, espresso in termini di euro/abitante ed euro/mc distribuito, risulta inferiore a quello determinato nelle aree territoriali analizzate in cui sono state adottate le altre forme di affidamento previste, ossia la scelta del socio privato con gara ad evidenza pubblica e la gara ad evidenza pubblica;
- iii. attuabile con celerità rispetto alle altre due forme di affidamento in quanto costruito partendo dall'aggregazione degli operatori pubblici esistenti che rappresentano, in termini di copertura del servizio di acquedotto, oltre il 70% del territorio provinciale. Al riguardo, le altre due forme di gestione (scelta del socio privato con gara ad evidenza pubblica e gara ad evidenza pubblica) scontano un rischio potenziale legato sia ai tempi di esecuzione della procedura di gara sia al prevedibile contenzioso che potrebbe generarsi nella consegna delle reti da parte dei gestori esistenti e nelle fisiologiche fasi iniziali di assestamento della nuova gestione². Tale rischio assume maggiore rilevanza se si considera la necessità, ribadita anche dall'ARERA, di avere degli affidamenti conformi all'art. 149 bis del D.lgs. 152/2006 per poter accedere sia ai finanziamenti pubblici deliberati nel c.d. "Piano Acquedotti" sia ai finanziamenti idrici di imminente definizione nel c.d. "Recovery Fund".

A fronte di tali rilevazioni è, inoltre, opportuno ricordare che l'ARERA, quale autorità di regolazione del settore idrico, ha progressivamente introdotto strumenti analitici di costruzione della tariffa e monitoraggio delle prestazioni e degli investimenti che garantiscono un costante controllo sull'efficienza e sull'economicità delle gestioni del servizio. Tali strumenti, applicabili a tutti i gestori del servizio idrico indipendentemente dalla forma di affidamento, rendono difficilmente quantificabile l'economicità di una scelta rispetto all'altra in quanto sono i meccanismi tariffari a spingere e trainare l'efficientamento delle gestioni nel tempo.

Date tali considerazioni, si ritiene, dal punto di vista tecnico, rispettato il requisito di cui alla "motivazione economica – finanziaria della scelta" e, pertanto, si possa ritenere conforme l'affidamento del servizio secondo il modello dell'*in house providing*, deliberato dall'ATI di Catania nella Deliberazione n. 13 del 25/11/2020.

² E' opportuno ricordare che l'ex AATO Catania nel 2003 aveva affidato il servizio idrico integrato tramite gara ad evidenza pubblica. Successivamente all'aggiudicazione il gestore affidatario, a seguito della mancata consegna delle reti da parte di gran parte degli enti locali, non è riuscito ad avviare la gestione del servizio ed è stato avviato un lungo contenzioso tutt'ora in corso.

Bologna, 28 aprile 2021



Maria Luisa Santella
REA Srl

Allegato A: riepilogo gestioni servizio idrico integrato

Regione	ATO	Popolazione	Gestore unico	Tipo gestione (da mappa utilitatis)	%	Tipo di gestione 2 (da mappa utilitatis)	%
Valle d'Aosta	ATO unico Regionale	-	-	in economia			
Liguria	ATO Centro-EST (Genova)	841.180	Si, non completamente operativo	quotata			
Liguria	ATO Ovest (Imperia)	228.000	Si, non completamente operativo	in economia			
Liguria	ATO Est (La Spezia)	219.556	Si, non completamente operativo	società mista			
Liguria	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	220.620	Si, non completamente operativo	in economia			
Liguria	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	44.187	Si, non completamente operativo	in economia			
Piemonte	ATO 1 - Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	524.779	NO	in house			
Piemonte	ATO 2 - Biellese, Vercellese, Casalese	430.463	NO	in house			
Piemonte	ATO 3 - Torinese	2.257.806	Si, non completamente operativo	in house			
Piemonte	ATO 4 - Cuneese	587.098	Si, non completamente operativo	in house	60%	società mista	40%
Piemonte	ATO 5 - Astigiano Monferrato	256.697	NO	in house			
Piemonte	ATO 6 - Alessandrino	334.158	NO	in house	50%	società mista	50%
Lombardia	ATO Bergamo	1.108.166	Si, non completamente operativo	in house			
Lombardia	ATO Brescia	1.264.105	Si, non completamente operativo	in house	70%	concessione a terzi	30%
Lombardia	ATO Como	584.577	Si, non completamente operativo	in house	70%	in economia	30%
Lombardia	ATO Cremona	359.388	Si	in house			
Lombardia	ATO Lecco	337.496	Si	in house			
Lombardia	ATO Lodi	230.871	Si	in house			
Lombardia	ATO Mantova	412.610	NO	in house	60%	società mista	40%
Lombardia	ATO Città metropolitana di Milano	3.211.163	NO	in house			
Lombardia	ATO Monza e Brianza	871.698	Si	in house			
Lombardia	ATO Pavia	546.515	Si	in house			
Lombardia	ATO Sondrio	182.086	Si	in house			
Lombardia	ATO Varese	871.866	Si	in economia	40%	in house	60%
Veneto	ATO Alto Veneto	199.400	Si, non completamente operativo	in house			
Veneto	ATO Veneto Orientale	834.259	Si, non completamente operativo	in house			
Veneto	ATO Laguna di Venezia	789.229	Si	in house			
Veneto	ATO Bacchiglione	1.095.911	NO	in house	70%	società mista	30%
Veneto	ATO Brenta	584.547	Si	in house			
Veneto	ATO Valle del Chiampo	104.920	NO	in house			
Veneto	ATO Veronese	896.612	NO	in house			
Veneto	ATO Polesine	261.095	Si	in house			
Friuli Venezia Giulia	ATO Friuli Venezia Giulia	1.301.591	NO	in house			
Emilia Romagna	Subambito Piacenza	286.433	Si	quotata			
Emilia Romagna	Subambito Rimini	336.798	Si	quotata			
Emilia Romagna	Subambito Forlì Cesena	395.306	Si	quotata			
Emilia Romagna	Subambito Ravenna	387.970	Si	quotata			
Emilia Romagna	Subambito Bologna	1.021.501	Si	quotata			
Emilia Romagna	Subambito Modena	707.119	NO	quotata	70%	in house	30%
Emilia Romagna	Subambito Reggio Emilia	529.609	Si	quotata			
Emilia Romagna	Subambito Parma	454.873	NO	quotata	60%	in house	40%
Emilia Romagna	Subambito Ferrara	344.510	NO	quotata	60%	in house	40%
Toscana	Subambito Grosseto	219.690	Si	società mista			
Toscana	Subambito Arezzo-Siena	265.989	Si	società mista			
Toscana	Subambito Firenze	1.243.649	Si	società mista			
Toscana	Subambito Livorno	331.877	Si	società mista			
Toscana	Subambito Prato	257.073	Si	società mista			
Toscana	Subambito Pisa	508.352	Si	società mista			
Toscana	Subambito Lucca	382.543	Si	in house			
Toscana	Subambito Massa	191.685	Si	in house			
Toscana	Subambito Pistoia	291.697	Si	società mista			
Umbria	Subambito Perugia	498.885	Si	società mista			
Umbria	Subambito Foligno	160.695	Si	in house			
Umbria	Subambito Terni	221.268	Si	società mista			
Marche	ATO 1 - Marche Nord	363.204	Si	società mista			
Marche	ATO 2 - Marche Centro - Ancona	403.827	Si	in house			
Marche	ATO 3 - Marche Centro - Macerata	359.227	Si	in house			
Marche	ATO 4 - Marche Centro Sud - Fermo e Maceratese	120.151	NO	in house	70%	società mista	30%
Marche	ATO 5 - Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo	298.544	Si	in house			
Lazio	ATO 1 - Lazio Nord Viterbo	322.551	Si, non completamente operativo	in house			
Lazio	ATO 2 - Lazio Centrale Roma	3.869.379	Si, non completamente operativo	quotata			
Lazio	ATO 3 - Lazio Centrale Rieti	185.921	Si, non completamente operativo	in house			
Lazio	ATO 4 - Lazio Meridionale Latina	658.221	Si, non completamente operativo	società mista			
Lazio	ATO 5 - Lazio Meridionale Frosinone	484.047	Si, non completamente operativo	in concessione a terzi			
Abruzzo	ATO Abruzzo	1.326.513	Si per sub bacini provinciali	in house			
Molise	ATO Molise	308.493	NO	in economia			
Campania	Subambito Napoli centro	2.234.410	NO	in house	70%	in economia	30%
Campania	Subambito Sarnese Vesuviano	1.113.666	Si	società mista	100%		
Campania	Subambito Caserta	973.718	NO	in economia			
Campania	Subambito Benevento	272.318	NO	società mista	60%	in economia	40%
Campania	Subambito Avellino	410.369	NO	in house	80%	in economia	20%
Campania	Subambito Salerno	781.380	NO	in house	60%	in economia	40%
Basilicata	ATO Basilicata	562.869	Si, non completamente operativo	in house			
Puglia	ATO Puglia	4.029.053	Si, non completamente operativo	in house			
Calabria	ATO Unico Regionale	1.947.131	NO	in economia			
Sicilia	ATO 1 Palermo	1.276.525	Si, non completamente operativo	in house	75%	in economia	25%
Sicilia	ATO 2 Catania	1.115.704	NO	altre gestioni	70%	in economia	30%
Sicilia	ATO 3 Messina	626.876	NO	in economia			
Sicilia	ATO 4 Ragusa	307.492	NO	in economia			
Sicilia	ATO 5 Enna	173.451	Si	in concessione a terzi			
Sicilia	ATO 6 Caltanissetta	273.099	Si	in concessione a terzi			
Sicilia	ATO 7 Trapani	429.917	NO	in economia			
Sicilia	ATO 8 Siracusa	403.985	NO	in economia			
Sicilia	ATO 9 Agrigento	446.837	NO	società mista	70%	in economia	30%
Sardegna	ATO Sardegna	1.632.047	Si, non completamente operativo	in house			